

STATUTO

ALBERO DELLA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA ANTONIO
ALLEGRI 207

Numero REA: MO - 454147

Codice fiscale: 04235490366

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) alla Raccolta n. 479	
	STATUTO	
	Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto,	
	normativa applicabile	
	Art. 1 - Denominazione	
	1.1 - Ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381, nonché dell	
	D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, è costituita una società coope-	
	rativa sociale denominata:	
	"ALBERO DELLA VITA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"	
	1.2 - In quanto Società cooperativa sociale costituita ai sen-	
	si della l. 381/1991, è da considerarsi impresa sociale di di-	
	ritto ai sensi dell'art. 1 comma 4 D.Lgs. 112/2017.	
	Art. 2 - Sede	
	2.1 - La Società cooperativa ha sede nel Comune di Modena.	
	2.2 - Con deliberazioni assunte a norma di legge, potranno es-	
	sere stabiliti e/o soppressi uffici, agenzie, succursali, ma-	
	gazzini, rappresentanze, sedi secondarie e recapiti in altre	
	località.	
	2.3 - Il trasferimento della sede sociale in Comune diverso è	
	deciso dai soci.	
	Art. 3 - Durata	
	3.1 - La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre	
	2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipata	
	con deliberazione dell'Assemblea dei soci.	
	Art. 4 - Scopi e Finalità Civiche e Solidaristiche di Interes-	
	1	

	se Generale e Scopo Mutualistico	
	4.1 - In conformità all'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la Società cooperativa si propone di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale.	
	4.2 - Nel conseguire i propri obiettivi, la cooperativa si propone di adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti e di favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri interessati alle sue attività.	
	4.3 - La Società cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.	
	4.4 - In particolare, la Società cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; è costituita sulla base dei principi sanciti dalla L. 8 novembre 1991 n. 381 e ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto,	
	2	

dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi. Inoltre la Società cooperativa ha come finalità la gestione dei servizi alla persona.

4.5 - La Società cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Art. 5 - Oggetto

5.1 - La Società cooperativa persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della L. 381/1991 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii..

5.2 - In particolare, la Società cooperativa ha come oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività, in proprio e per conto terzi, in appalto o in convenzione con enti pubblici o privati in genere, e precisamente:

1) creazione, organizzazione e gestione anche in collaborazione con soggetti terzi di strutture adibite all'attività sanitaria e socio-sanitaria, assistenziale, educativa, culturale e ricreativa dedicate a soggetti in condizioni di fragili-

5 di 37

6 di 37

	ad elevare professionalmente, qualificare, formare e aggiornare nelle aree di intervento della Società cooperativa soci, dipendenti e terzi attraverso conferenze, gruppi di studio, corsi, lezioni, seminari, dibattiti;	
	10) creazione, organizzazione, gestione e aggiornarmento di attività consulenziali a favore di immigrati e soggetti in difficoltà, nonché bambini, adolescenti e anziani da inserire nell'ambito di servizi socioassistenziali, educativi, socio-culturali, ricreativi, fino ai servizi sanitari e sociosanitari;	
	11) offerta di servizi per strutture e impianti sanitari e assistenziali per la formazione e l'educazione culturale e la ricreazione;	
	12) creazione e distribuzione di documentari e materiale informativo in genere a fini didattici o conoscitivi, da utilizzare nel corso di manifestazioni di interesse sociale e culturale;	
	13) servizi di pulizie, igienizzazione, sanificazione, disinfezione in genere di ogni tipo di immobile, area o struttura quali, ad esempio, quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale, anche di interesse storico, nonché piazze, piazzali, giardini, magazzini, mercati, pubbliche vie e simili, sia private che pubbliche;	
	14) organizzazione e gestione di servizi di custodia e portierato;	
	6	

	15) servizi di trasporto in genere, anche di persone nel ri-	
	spetto delle normative vigenti e delle disposizioni specifi-	
	che, anche locali, da effettuarsi con ogni mezzo, purchè ido-	
	neo, inclusi i servizi di facchinaggio, di movimentazione e	
	trasloco;	
	16) progettazione, organizzazione e gestione di eventi, spet-	
	tacoli, manifestazioni, cerimonie e feste;	
	17) svolgimento di attività agricole, anche conto e presso	
	terzi, compresa la conduzione di terreni agricoli acquistati	
	o presi in affitto, la gestione delle serre, la vendita dei	
	prodotti ottenuti;	
	18) gestione del servizio di cura del verde, anche conto e	
	presso terzi, con l'espletamento di tutte le attività relati-	
	ve e connesse quali a titolo di esempio la fornitura e la mes-	
	sa a dimora di qualsiasi specie di piante e fiori, potatura e	
	taglio di piante, realizzazione di parchi e giardini, lavori	
	di idraulica forestale, intervento di risanamento boschivo,	
	manutenzioni ecologiche, difesa anticrittogamici, concimazio-	
	ne di piante e fiori prati verdi e lavori di giardinaggio di	
	ogni genere e specie, produzione acquisto e vendita di piante	
	e fiori ornamentali;	
	19) esercizio, anche conto e presso terzi, di attività comple-	
	mentari e integrative nei settori industriale e artigianale;	
	20) attività anche conto e presso terzi di lavaggio, sanifica-	
	zione, piegatura stiratura, imbustamento, di abiti, tessuti,	
	7	

9 di 37

di essere integrate nel mondo lavorativo e di supportare gli operatori dedicati nel raggiungere un livello di preparazione ed esperienza utile a perseguire il risultato formativo delle persone da integrare.

La Società cooperativa organizzerà attività assistenziali, culturali e ricreative utili a trasmettere i principi di responsabilità sociale e solidarietà per migliorare le condizioni sociali, culturali ed economiche, e quindi della qualità della vita dei soci e delle loro famiglie.

Anche le attività analoghe proposte da terzi cui parteciperà la Società cooperative potranno effettuarsi ove necessario con gestioni amministrative distinte e/o con CCNL diversi, anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla legge 8 novembre 1991, n.381.

5.3 - La Società cooperativa potrà, inoltre:

- stipulare convenzioni, contratti e accordi in genere e partecipare ad appalti con la Pubblica Amministrazione, con enti di formazione, strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali e a fini culturali e ricreativi, sia pubbliche che private;
- partecipare a procedure pubbliche e private per ottenere l'affidamento di forniture e servizi in tutte le forme consentite dalle leggi vigenti ed esclusivamente per il conseguimento degli scopi sopra enunciati e nell'ambito dei servizi compresi nell'oggetto sociale.

5.4 - Nell'ambito dell'oggetto sociale come sopra specifica-

	to, la Società può porre in essere - non a titolo prevalente	
	- le attività strettamente affini, anche assumendo, nel pieno	
	rispetto e nei limiti della previsione dell'art. 2361 c.c.,	
	interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed	
	enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immo-	
	biliari, commerciali e finanziarie - non in veste di interme-	
	diario e non nei confronti del pubblico - utili od opportune	
	al raggiungimento dello scopo sociale.	
	5.5 - Il tutto sarà svolto nel pieno rispetto dei limiti e	
	delle condizioni - eventualmente anche previo ottenimento dei	
	titoli abilitativi richiesti dalla normativa tempo per tempo	
	vigente - in materia di attività economiche e/o professionali	
	riservate e protette dalla legge.	
	Art. 6 - Regole per lo svolgimento	
	della attività mutualistica	
	6.1 - Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mu-	
	tualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio	
	di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	6.2 - In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutua-	
	listici, la parità di trattamento deve essere rispettata an-	
	che nella ripartizione dei ristorni.	
	6.3 - Possono essere redatti regolamenti che determinino i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli Amministratori, devono es-	
	10	

sere approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Normativa applicabile

7.1 - Alla Società cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991, n. 381 ed il D.Lgs. 112/2017 e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

7.2 - Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli Amministratori di convocare, senza indugio, l'Assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'Assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la Società cooperativa è sciolta.

Soci

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

8.1 - Il numero dei soci è illimitato e non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

8.2 - Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere inte-

grato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

A) SOCI COOPERATORI

8.3 - Possono essere soci cooperatori:

-- le persone fisiche che, svolgendo la propria attività lavorativa, possono collaborare al raggiungimento delle finalità sociali, in conformità alla legge e al presente statuto;

-- le persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente, nella qualità di soci volontari, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci e che comunque saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Ai soci volontari, a differenza degli altri soci, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

-- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381; in tal caso, la Società cooperativa deve essere composta da almeno nove soci cooperatori.

8.4 - Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

	8.5 - Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercita-	
	no in proprio imprese in concorrenza con quella della Società	
	cooperativa.	
	B) CATEGORIE SPECIALI DI SOCI	
	8.11 - La Società cooperativa potrà istituire una categoria	
	speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3	
	c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presen-	
	te articolo.	
	8.12 - In tale categoria speciale potranno essere ammessi so-	
	lo soci lavoratori in periodo di formazione comunque in pos-	
	sesso dei requisiti necessari per poter prestare la propria o-	
	pera che intendano completare la loro formazione o valutare	
	in modo graduale il proprio inserimento nella Società coopera-	
	tiva.	
	8.13 - Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei so-	
	ci lavoratori del precedente articolo.	
	8.14 - I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	8.15 - La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, verrà fissata dall'Organo Ammi-	
	nistrativo al momento dell'ammissione e in funzione della na-	
	tura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	13	

8.16 - Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

8.17 - I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Società cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c..

8.18 - Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

8.19 - Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

8.20 - Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 15 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente

alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

8.21 - Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori di cui alla lettera a) del presente articolo.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio lavoratore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 9 - Procedura di ammissione

9.1 - Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6 ovvero con delibera dell'Organo Amministrativo.

9.2 - L'Organo Amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla Società cooperativa.

9.3 - In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della Società cooperativa, nonché in relazione agli interessi e

	ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente sta-
	tuto, gli Amministratori devono pertanto tenere conto:
	-- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
	-- della documentazione ad essa allegata;
	-- di ogni altra informazione comunque acquisita;
	-- della effettiva e concreta capacità della Società coopera-
	tiva di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare
	l'interesse dell'aspirante socio;
	-- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con
	l'effettiva e concreta capacità della Società cooperativa di
	soddisfare gli interessi dei propri soci.
	9.4 - L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e
	annotata sul libro dei soci.
	9.5 - Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunica-
	to agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione
	della domanda.
	9.6 - Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli
	Amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si
	pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convoca-
	ta, delibera su tale argomento in occasione della sua prima
	successiva convocazione.
	9.7 - Gli Amministratori nella relazione al bilancio illustra-
	no le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al-
	l'ammissione di nuovi soci.

	Art. 10 - Diritti dei soci	
	10.1 - Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.	
	10.2 - In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli Amministratori.	
	Art. 11 - Obblighi dei soci	
	11.1 - Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	11.2 - Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:	
	-- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	-- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'Organo Amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.	
	11.3 - Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.	
	11.4 - Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Società cooperativa.	
	11.5 - Per tutti i rapporti con la Società cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il	
	17	

socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli Amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

12.1 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori.

12.2 - Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 13 - Acquisto di quote proprie

13.1 - Gli Amministratori possono acquistare o rimborsare quote della Società cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei li-

miti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 14 - Recesso

14.1 - Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

-- dal presente statuto;

-- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;

-- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

14.2 - In particolare sono cause di recesso:

a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;

b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;

c) la trasformazione della Società cooperativa in altro tipo di società o altro ente.

14.3 - Il recesso non può essere parziale.

14.5 - Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli Amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

	Gli Amministratori non possono delegare i compiti di cui so-	
	pra.	
	14.6 - Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla leg-	
	ge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto ri-	
	guarda sia il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.	
	Art. 15 - Esclusione	
	15.1 - L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rappor-	
	to mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla Società e per l'esercizio, in proprio, da par-	
	te del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e di-	
	slocazione sul territorio della attività, sono identiche o af-	
	fini all'impresa esercitata dalla Società cooperativa così da	
	potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad	
	una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea	
	dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento e/o liquidazione giudiziale del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statu-	
	to.	
	20	

	15.2 - L'esclusione è deliberata dagli Amministratori, previa	
	intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.	
	15.3 - Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione.	
	15.4 - Gli Amministratori non possono delegare i loro poteri	
	in materia di esclusione del socio.	
	15.5 - Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16 - Morte del socio	
	16.1 - Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione al-	
	la Società cooperativa subentrano nella partecipazione del so-	
	cio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, no-	
	minano un rappresentante comune. In caso contrario gli eredi	
	del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secon-	
	do le disposizioni di legge e del presente statuto.	
	Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota	
	17.1 - La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	Essa comprende:	
	-- il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale;	
	-- i dividendi eventualmente maturati e non corrisposti.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende an-	
	21	

	che il rimborso del sovrapprezzo.	
	17.2 - Il pagamento deve essere effettuato nel termine massi-	
	mo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.	
	Art. 18 - Responsabilità del socio uscente	
	e dei suoi eredi	
	18.1 - Il socio che cessa di far parte della Società coopera-	
	tiva risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti	
	non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la e-	
	sclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.	
	18.2 - Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società cooperativa,	
	il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quan-	
	to ricevuto per la liquidazione della quota.	
	18.3 - Nello stesso modo e per lo stesso termine sono respon-	
	sabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Patrimonio e mutualità	
	Art. 19 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Società cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato:	
	- dai conferimenti dei soci cooperatori;	
	- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di stru-	
	menti finanziari;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	22	

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 20 - Prevalenza della mutualità

20.1 - La Società cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, in quanto si avvale, nello svolgimento dell'attività propria, prevalentemente delle prestazioni lavorative o degli apporti di servizi dei soci cooperatori, potendo peraltro avvalersi, ma in misura subordinata, anche delle prestazioni lavorative di terzi.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

20.2 - La Società cooperativa potrà anche integrare il princi-

25 di 37

	per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 24 - Ristorni	
	24.1 - In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori, l'Assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.	
	24.2 - I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	24.3 - I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:	
	-- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	-- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	-- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	Art. 25 - Strumenti finanziari	
	25.1 - Con deliberazione dell'Assemblea, la Società cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari	
	25	

	privi di diritti di amministrazione, da offrire solo ad inve-	
	stitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a nor-	
	ma delle leggi speciali e ad investitori qualificati.	
	25.2 - Si applicano le previsioni contenute nell'art. 2526,	
	ultimo comma c.c., e nell'art. 2483 c.c., nonché dell'art.	
	111-octies disp. att. c.c..	
	25.3 - Nel caso di emissione di strumenti finanziari la nomi-	
	na dell'Organo di Controllo è obbligatoria.	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	26.1 - L'Assemblea dei soci si riunirà almeno una volta al-	
	l'anno, nei termini previsti dalle vigenti leggi, per la deli-	
	bera di approvazione del bilancio di esercizio.	
	Essa si riunirà inoltre ogni qualvolta sarà ritenuto necessa-	
	rio o richiesto dai soci nelle forme e termini previsti dalla	
	legge.	
	26.2 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	
	petenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un terzo dei voti esprimibili in Assemblea genera-	
	le sottopongono alla loro approvazione.	
	26.3 - Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con	
	metodo assembleare.	
	Art. 27 - Convocazione	
	27.1 - L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante	

avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

27.2 - A cura degli Amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

-- inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario ovvero inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

27.3 - In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento e tutti gli Amministratori, i componenti dell'Organo di controllo e il Revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempe-

stiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli Ammini-
stratori, componenti dell'Organo di Controllo e Revisore non
presenti.

27.4 - L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altro-
ve purché nel territorio italiano.

27.5 - L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luo-
ghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle
seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei re-
lativi verbali:

-- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare
l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta-
ti della votazione;

-- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-
guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-
sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-
menti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunion-
e dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

27.6 - Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea deve esse-
re convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eser-
cizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la So-
cietà sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e
qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla

	struttura ed all'oggetto della Società cooperativa.	
	27.7 - L'Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta	
	dei soci, nei casi previsti dalla legge.	
	Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	28.1 - L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente	
	con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spet-	
	tanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigen-	
	te sulle società a responsabilità limitata, se non derogate	
	dalla specifica disciplina delle società cooperative.	
	28.2 - In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rap-	
	presentati aventi diritto al voto e delibera validamente con	
	le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti	
	ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sul-	
	le società a responsabilità limitata, se non derogate dalla	
	specifica disciplina delle società cooperative.	
	In ogni caso per le modifiche dello statuto sociale e negli	
	altri casi previsti dalla legge, l'Assemblea delibera con la	
	maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;	
	28.3 - restano comunque salve le disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni richiedono di-	
	verse specifiche maggioranze.	
	Art. 29 - Intervento in Assemblea e diritto di voto	

	29.1 - Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.	
	29.2 - Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	29.3 - Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.	
	Art. 30 - Rappresentanza nell'Assemblea	
	30.1 - I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci.	
	30.2 - La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla Società cooperativa.	
	30.3 - Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.	
	Amministrazione	
	Art. 31 - Forme di Amministrazione	
	31.1 - La Società cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	31.2 - La maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	31.3 - Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	30	

del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

31.4 - Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 32 - Consiglio di amministrazione

32.1 - Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea.

32.2 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

32.3 - Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i membri dell'Organo di Controllo, ove nominato.

32.4 - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

32.5 - Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

32.6 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

32.7 - Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

32.8 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunica-

	zione, purché:	
	-- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	-- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	-- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto	
	nei relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il Presidente ed il Segretario.	
	Art. 33 - Sostituzione degli Amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministra-	
	zione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.	
	2386 c.c..	
	Art. 34 - Poteri di gestione	
	Gli Amministratori son investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società cooperativa esclusi soltanto quelli ri-	
	servati alla decisione dei soci dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	Art. 35 - Deleghe	
	35.1 - Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti	
	32	

dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

35.2 - Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Art. 36 - Rappresentanza

La rappresentanza della Società cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza al Vicepresidente, ovvero agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri conferiti con la delega.

Art. 37 - Rimborsi e compensi

37.1 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

37.2 - L'Assemblea determina l'eventuale compenso degli Amministratori.

37.3 - L'Assemblea può anche accantonare a favore degli Amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art. 38 - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni con-

	tratte con la Società cooperativa, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.	
	Art. 39 - Organo di controllo e revisione contabile	
	39.1 - La Società cooperativa può nominare un Organo di Controllo e di revisione contabile.	
	39.2 - Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.	
	39.3 - Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	Scioglimento liquidazione devoluzione	
	Art. 40 - Scioglimento	
	40.1 - La Società cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	40.2 - L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Società cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli Amministratori.	
	40.3 - In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.	
	40.4 - L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	-- il numero dei Liquidatori;	
	-- in caso di pluralità di Liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;	
	34	

36 di 37

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese. Esente da diritto di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.LGS n. 117/2017.
Vignola, 14 (quattordici) gennaio 2026 (duemilaventisei)